

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.		PAG.
Congedo:			
PRESIDENTE	171		
Disegno di legge (<i>Discussione e rimessione all'Assemblea</i>):			
Modificazioni alle aliquote delle tasse speciali per contratti di borsa su titoli o valori stabilite dalla tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni nella legge 14 agosto 1960, n. 826 (1084)	171	Aumento dei fondi di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane (<i>Modificato dal Senato</i>) (736-B)	
PRESIDENTE	171, 173	PRESIDENTE	176, 177
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	171, 173	TAMBRONI, <i>Relatore</i>	176
CAROCCI	171	LENTI	176
ANGELINO PAOLO	171	LAFORGIA	176
RAFFAELLI	172, 173	ANDERLINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	177
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	172		
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali dell'onorevole Fernando Tambroni (1195)	179
Norme per l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico-patrimoniale e finanziario, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1963 (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (597-B)	173	PRESIDENTE	179
PRESIDENTE	173, 174	SOLIANO	179
BIMA, <i>Relatore</i>	173		
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	174	Autorizzazione alla cessione al comune di Milano dell'immobile patrimoniale denominato ex Palazzo Reale, sito in quella città tra Piazza del Duomo, via Palazzo Reale e via Rastrelli, in permuta dell'immobile di proprietà comunale, denominato ex Ospedale Maggiore e sito nello stesso capoluogo tra via Festa del Perdono, via e vicolo Laghetto e via Francesco Sforza. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1215)	179
		PRESIDENTE	179, 181
		LONGONI, <i>Relatore</i>	179
		NAPOLITANO FRANCESCO	181
		GREZZI LUIGI	181
		BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	181
		AZZARO	181

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1964

	PAG.
Autorizzazione a cedere al comune di Padova il locale compendio patrimoniale dello Stato costituente la « Caserma Gattamelata » a titolo di permuta alla pari con l'immobile di proprietà comunale denominato « Palazzo Camerini », nonché contro rinuncia da parte del citato Ente ad ogni e qualsiasi diritto nei riguardi dell'immobile denominato « Caserma Martin Vittorio » (ex collegio Pratense), innobili, questi ultimi, siti anch'essi in detta città. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1251)	182
PRESIDENTE	182
LAFORGIA, <i>Relatore</i>	182
Ulteriore aumento della spesa prevista dal terzo comma, lettera b), dell'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, concernente provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1252)	183
PRESIDENTE	183
BIMA, <i>Relatore</i>	183
Concessione di un contributo annuo di lire 15 milioni in favore dell'Istituto per la contabilità nazionale. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1253)	184
PRESIDENTE	184
AZZARO, <i>Relatore</i>	184
SOLIANO	184
Autorizzazione a vendere all'Università di Parma, per il prezzo di lire 192 milioni un'area di circa metri quadrati 65.964 facente parte del compendio patrimoniale disponibile denominato « ex Piazza d'Armi del Castelletto » sito in detta città. (1274)	184
PRESIDENTE	184, 185
AZZARO, <i>Relatore</i>	185
GREZZI LUIGI	185
BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	185
Aumento del capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, e facoltà di fissare il valore nominale delle azioni alla libera determinazione degli organi sociali dell'Istituto stesso. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1213)	185
PRESIDENTE	185, 186
PELLA, <i>Relatore</i>	185

	PAG.
Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, che estende agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanze le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 (1285)	190
PRESIDENTE	190
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	190
Disegni di legge (Discussione e rinvio):	
Trattamento economico dei dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (1082)	177
PRESIDENTE	177, 178, 179
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	177, 178
MATARRESE	178, 179
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	178
LORETI	179
BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	179
Provvedimenti tributari per l'agricoltura (1284) (<i>Urgenza</i>)	186
PRESIDENTE	186, 187, 190
BIMA, <i>Relatore</i>	186, 187
MATARRESE	187, 190
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	187, 188
SOLIANO	187
ZUGNO	188
SCRICCILOLO	189
PELLA	189
GREZZI LUIGI	189, 190
Disegno di legge (Rinvio):	
Restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati. (Approvato dal Senato) (1337)	191
PRESIDENTE	191
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	191
Sull'ordine dei lavori:	
LORETI	191
SCRICCILOLO	191
PRESIDENTE	191
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	191
La seduta comincia alle 10,15.	
SOLIANO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
(È approvato).	

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Buzzetti.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle aliquote delle tasse speciali per contratti di borsa su titoli o valori stabilite dalla tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826 (1084).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle aliquote delle tasse speciali per contratti di borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826 ».

Il Relatore, onorevole Napolitano Francesco, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, sul provvedimento in esame ebbi già a riferire allorché il provvedimento stesso, assegnato alla nostra Commissione in sede referente, venne, in quella sede esaminato e se ne chiese il passaggio dalla sede referente alla sede legislativa. Non credo quindi di poter nulla aggiungere a quanto allora dissi se non raccomandarne l'approvazione.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha espresso parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CAROCCI. Mi riferisco a quanto ebbi già a dire nella seduta nella quale il presente provvedimento venne al nostro esame in sede referente e cioè che, nella disinformazione nella quale ci troviamo rispetto ai provvedimenti che stanno per essere presi nei riguardi della attività borsistica in generale, non siamo in grado, su questo specifico provvedimento, di formarci una opinione di carattere particolare. Sarebbe infatti illusorio, da parte nostra, pensare che il disegno di legge in esame possa di per sé servire a tonificare in qualche modo la borsa. Se dovesse continuare, da parte delle autorità tutorie della borsa, la situazione di inerzia che ha consentito alla speculazione allo scoperto di rompere tante volte la quota e di conseguire dei grossissimi guadagni su queste rotture di quota e sulla speculazione al ribasso allo scoperto, questo provvedimento non servirebbe a nulla, per risanare una simile situazione; si avrebbe, come sola conseguenza, che coloro che già guadagnano cento lire con la speculazione

allo scoperto al ribasso, riceverebbero un premio di cinquanta centesimi dallo Stato.

Se il presente provvedimento si inquadra in una serie di provvedimenti di carattere generale, invece, che servano a tonificare la borsa, esso può essere utile ed avere la nostra approvazione piena.

L'onorevole Sottosegretario, in sede referente, ebbe a rispondere che era allo studio una serie di provvedimenti nel senso da me accennato e disse che avrebbe portato a noi maggiori informazioni. Siamo in attesa di conoscerle.

ANGELINO PAOLO. Come osservazione preliminare debbo dire che nel dispositivo del disegno di legge manca la copertura delle minori entrate. Vero è che, nella relazione ministeriale che lo accompagna si afferma che il presumibile sviluppo del volume degli affari compenserebbe l'Erario della minore incidenza sulle singole contrattazioni derivanti dalla riduzione di cui trattasi; ma debbo anche far notare come, riducendo ad un quarto e ad un decimo la tassa sulle operazioni previste dal disegno di legge, si dovrebbe presumere che, con l'applicazione del provvedimento, gli affari si moltiplicassero per quattro o per dieci a seconda che si tratti di contrattazioni in contanti oppure di riporti. Tutto ciò è veramente incomprensibile ed è per questo che comincerò con il dire che il provvedimento manca assolutamente di copertura della minore entrata.

Dobbiamo però, fare un passo indietro e ricordare quando, nel 1960, l'onorevole Tremelloni ebbe a proporre l'aumento dei fissati bollati, cioè la tassa di bollo sui contratti di borsa, si ebbe una enorme agitazione in borsa, uno sciopero e mi pare che la borsa sia stata chiusa per circa un mese addirittura. Pareva che tutto dovesse crollare.

La realtà è che l'aumento della tassa non ha fatto crollare niente; non ha impedito quel *boom* artificiale che c'è stato nel settembre 1960 quando l'indice medio azionario era salito a 140 e così non ha impedito la caduta del 14 dicembre 1960 quando lo stesso indice era sceso a 76-77.

Non è vero che la tassa sui fissati bollati sia rilevante per gli autentici risparmiatori, che sono i finanziatori dell'economia italiana; può essere rilevante per gli speculatori che sono la causa prima dell'attuale situazione del mercato azionario. Molta gente scottata dall'acqua bollente ora ha paura anche dell'acqua fredda.

L'agevolazione può favorire tanto il movimento al ribasso, quanto quello al rialzo.

Per i cassettisti molto più varrebbe il controllo sulle commissioni di banca; nella mia città c'è una banca che prende il 3 per mille e c'è un'altra che prende il 7 per mille: qualche cosa di più di questa riduzione della imposta sui fissati bollati.

Per questi motivi noi esprimiamo un parere decisamente contrario, e voteremo decisamente contro, perché non riteniamo che questo disegno di legge possa raggiungere lo scopo di vivificare il mercato.

RAFFAELLI. Qui è stata sollevata una obiezione non di poco conto e cioè se non convenga attendere dei chiarimenti sugli altri provvedimenti. Questo disegno di legge è uno di quei provvedimenti con i quali si regala puramente e semplicemente qualche miliardo a chi specula in borsa. Questa è la sostanza.

Se si tien conto del fatto gravissimo, straordinario ed eccezionale che a un gruppo di società petrolifere si fa un credito di 122 miliardi, sulla imposta di fabbricazione lei capisce che questo provvedimento ha bisogno di tutti i chiarimenti che abbiamo chiesto; noi vogliamo inquadrarlo nei provvedimenti che si riferiscono alla congiuntura. Signor Presidente, questa nostra richiesta non può apparire straordinaria; è soltanto una necessità ai fini della chiarezza della discussione di politica economica.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io debbo dire come sia a conoscenza di tutti la situazione in cui versano da molto tempo ormai le borse italiane, le quali debbono essere considerate non soltanto sotto l'aspetto di un mercato di speculazione in senso deterioro, come mi pare si possa dedurre dagli interventi testé fatti; ma sono l'unico mezzo attraverso il quale il denaro primo può affluire alle industrie sotto forma di azioni o di obbligazioni.

Tutti conosciamo la crisi in cui versa il settore dell'industria italiana per la carenza di sufficienti ed adeguati finanziamenti.

Vorrei qui ricordare che proprio per tale motivo, cioè per facilitare gli investimenti a favore delle imprese, si procedette alla riforma dell'imposta cedolare. Si diceva, infatti, che doveva essere un'imposta congegnata in modo da distrarre il capitale verso le borse.

RAFFAELLI. E si è visto il risultato!

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. I risultati sono una cosa ed i tentativi un'altra.

Noi modificando la suddetta imposta cerchiamo di facilitare l'afflusso di capitali verso le azioni. I risultati sono quelli che sono, ma ciò non toglie che il Governo consideri an-

cora e sempre come suo obiettivo quello di riuscire ad alimentare le aziende di quel necessario fabbisogno di liquidità che debbono avere comunque, se vogliamo che l'industria italiana proceda sulla via del miglioramento.

È in questo quadro che si colloca il provvedimento in esame, che si affianca ad altri provvedimenti anticongiunturali già presentati ed ora tutti approvati. L'unico, infatti, che non ha avuto l'assenso da parte del Parlamento è rimasto questo disegno di legge presentato dal Ministro delle finanze.

Si potrebbe chiedere: esaurisce questo disegno di legge i compiti del Governo nei riguardi della borsa? Evidentemente no! Ma per il momento esaurisce il compito specifico del ministero delle finanze, quando si voglia intendere l'imposta nella sua duplice funzione: da una parte quella di procurare all'erario i mezzi necessari alla vita dello Stato, dall'altra quella di poter ubbidire alle esigenze dell'economia. Pertanto, essendo la fiscalità una delle componenti determinanti dell'andamento economico, il provvedimento in esame va visto alla luce di questa seconda funzione.

Il risultato è quello di una diminuzione delle entrate, cui si spera di sopperire attraverso l'aumento delle contrattazioni. Spesso perdite e recuperi di questo tipo si sono realizzati e potrei qui ricordare ciò che è avvenuto in materia di imposta erariale sullo spettacolo.

Ogni volta che si sono abbassate le aliquote si è risposto che uno slittamento dei prezzi avrebbe ricostituito l'ammontare del gettito d'imposta, ed a variazioni dell'aliquota, in realtà, non ha mai fatto riscontro una riduzione dell'entrata.

Vediamo cos'è avvenuto in questi ultimi anni in tale campo. Dal 1961 al 1963 il gettito dell'imposta si è dimezzato. Nel 1961 è stato infatti di 18 miliardi di lire, ridotti a 12 miliardi nel 1962 e scesi a 9 miliardi nel 1963.

È chiaro che il sistema riflette una cedenza che è pericolosa non tanto dal punto fiscale ma dimostra una cedenza soprattutto del settore, cedenza che, se continuasse, esaurirebbe essa stessa un certo volume di gettito creando ugualmente una perdita.

Siamo portati a pensare di dover ritonificare il mercato attraverso l'apporto del Ministero delle finanze, con il presente provvedimento e non abbiamo dinanzi agli occhi lo speculatore che, in certe situazioni, può guadagnare ma potrebbe anche perdere, perché non è questa una legge che va verso i

singoli ma verso l'industria italiana, considerata come oggetto che reclama da noi una particolare attenzione.

Ove fissassimo gli occhi sul soggetto, potremmo sempre trovare una serie di osservazioni capaci di ostacolare qualsiasi movimento ma vi prego: per carità, non ci fermiamo a questi aspetti che sono sì innegabili, insiti nella esigenza dello stesso sistema per contrapporci ad una impostazione che si preoccupa, in definitiva, della industria italiana e del lavoro italiano.

Riteniamo che il presente provvedimento possa, insieme agli altri, concorrere ad una ritonificazione del mercato italiano in modo da dimostrare la buona volontà del Governo in questo campo e cioè la preoccupazione del Governo e del Parlamento di vadere rianimarsi le borse ed affluire, a mezzo di esse, il danaro alla industria italiana; che, attraverso altri provvedimenti del Ministro del tesoro, che ha lo specifico compito di vigilare la borsa, si venga ad acquisire non soltanto il danaro che tradizionalmente si indirizzava verso la borsa, ma anche capitali di altre provenienze.

Queste considerazioni valgono, credo, a giudicare il presente provvedimento, non soltanto in correlazione ad altri già approvati, ma nel contesto della situazione economica italiana. Non è tanto un appello ad altri provvedimenti che non so in quale misura si possono studiare, ma è sicuramente in riferimento a questo contesto di politica economica che il provvedimento si colloca e credo che esso possa essere approvato per l'obiettivo a cui si mira.

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore. Vorrei aggiungere alle giuste osservazioni prospettate dall'onorevole Sottosegretario, che, tutto sommato, le osservazioni fatte dai colleghi della opposizione, valgono per sollecitare altri provvedimenti in materia, atti a far affluire altro risparmio per finanziare le società sia mediante azioni che obbligazioni. Non mi pare poi che siano state fatte critiche fondate al valore fiscale del provvedimento e penso quindi che esso vada approvato e sollecitamente dato che l'attesa è considerevole.

RAFFAELLI. Ritengo che nessuno di coloro che hanno finora parlato, dall'onorevole Relatore all'onorevole Sottosegretario abbiano creato in noi la convinzione che questo disegno di legge non sia un regalo puro e semplice di miliardi. Nemmeno l'onorevole Sottosegretario è molto convinto e così l'onorevole Relatore.

È nostra opinione che il provvedimento in esame non serva ad altro, se non ad elargire qualche miliardo a quelli che non investono, a quelli che hanno l'ufficio non di investire ma di speculare.

Vi è poi anche da obiettare che la copertura di questa legge non esiste. Anche se esiste un parere favorevole della Commissione bilancio non vediamo accenno ad una indicazione di copertura.

Per questi motivi ed anche perché la discussione sul provvedimento in esame investe la condotta del Ministero delle finanze dinanzi alla politica economica di tutti i provvedimenti cosiddetti anticongiunturali, riteniamo che esso debba avere l'*iter* che hanno avuto gli altri provvedimenti; debba cioè essere discusso in assemblea.

Chiedo quindi la remissione in assemblea a norma dell'articolo 40 del regolamento.

PRESIDENTE. Do atto che mi è pervenuta la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in oggetto firmata da un decimo dei deputati.

Di conseguenza trasmetto la richiesta all'ufficio di segreteria della Camera e sospendo la discussione in merito.

Discussione del disegno di legge: Norme per l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Roma il 2 giugno 1961 fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico-patrimoniale e finanziario, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (597-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 » (597-B) approvato dalla Camera nella seduta del 26 febbraio 1964 e modificato dalla V Commissione del Senato nella seduta del 29 aprile 1964.

Sulle modifiche apportate dal Senato, ha facoltà di riferire l'onorevole Bima.

BIMA, Relatore. Il disegno di legge da noi già approvato, ritorna ora a noi per alcune

modifiche di irrilevante importanza apportate dall'altro ramo del Parlamento.

In particolare, le modifiche riguardano l'articolo 3, lettera e) in cui viene abolito il limite massimo di 500 banconote in Reichsmark per ogni avente diritto; l'articolo 4 per quanto riguarda la composizione della Commissione chiamata all'esame delle domande degli aventi diritto, Commissione che, in base all'emendamento apportato dal Senato, avrebbe tra i suoi membri, un rappresentante dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti di eliminazione, ed un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati.

Altra modifica, apportata all'articolo 6, riguarda la domanda che, invece di essere fatta in carta da bollo, in analogia con la procedura seguita per le domande relative ai danni di guerra, dovrà essere fatta come anche tutta la documentazione, in carta libera.

Mi pare che non ci sia altro, signor Presidente.

Certo ci sarebbe ancora il problema che io avevo prospettato quando discutemmo il provvedimento qui alla Camera e cioè con il sistema che viene proposto dal Governo non c'è alcuna possibilità di indennizzare i crediti per requisizioni regolari. I crediti per le requisizioni irregolari rientrano nella competenza della legge sui danni di guerra. Ma qui si tratta di requisizioni regolari. Per esempio, le truppe tedesche, dall'8 settembre alla liberazione, commisero delle forniture anche a imprese statali e lì sono commesse regolari per modo di dire, perché praticamente le ditte dovevano per forza fare quello che le autorità occupanti chiedevano.

Tutte queste requisizioni, questi appalti, queste forniture, purtroppo non hanno possibilità di essere regolate in base alla legge che stavamo discutendo. Io avevo proposto un emendamento nel senso di dire che le requisizioni regolari fatte dalle truppe tedesche nel periodo di occupazione, fossero considerate come danni di guerra e quindi come tali risarcibili.

Purtroppo, l'allora sottosegretario non accettò la proposta.

Io non oso insistere, ma mi è stato detto che il mio emendamento avrebbe avuto il parere favorevole dell'ufficio legislativo del Ministero del tesoro.

Ho parlato soltanto a questo scopo: riproporre il problema. Se il rappresentante del tesoro conferma il parere contrario, io mi ritiro in bell'ordine, e allora propongo che la

Commissione approvi il testo così come è stato emendato dal Senato.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Purtroppo il Governo non può che confermare il precedente parere espresso in relazione a quanto proposto dall'onorevole Bima.

Posso fornire alla Commissione un dato abbastanza significativo e cioè che il Ministero degli Esteri ha comunicato che la prima rata di 20 milioni di marchi è stata versata nel mese scorso alla data regolare della scadenza dell'accordo che sta alla base di questo disegno di legge.

Prego pertanto la Commissione di approvare al più presto il provvedimento che ha subito modificazioni in meglio da parte del Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

« Gli indennizzi di cui all'articolo 1 saranno corrisposti per i crediti sottoelencati che, pur essendo certi, liquidi ed esegibili ed essendo stati riconosciuti non sono stati soddisfatti a causa del blocco conseguente agli eventi dell'8 settembre 1943 o della preclusione derivante dalle disposizioni adottate dalla Repubblica federale di Germania, in conseguenza dei suoi impegni internazionali:

a) saldo all'8 maggio 1945 del conto in Reichsmark intestato al Tesoro italiano (Italienisches Schatzam) costituito presso la Deutsche Verrechnungskasse di Berlino concernente i risparmi salariali dei lavoratori italiani in Germania;

b) depositi in Reichsmark dello Stato italiano e di enti e cittadini italiani, esistenti presso Banche, Casse di risparmio, Uffici postali ed enti pubblici e privati tedeschi, nel territorio della Repubblica federale di Germania e del Land di Berlino;

c) crediti documentali non rientranti nella esclusione di cui all'articolo 1 e comunque non connessi con gli eventi bellici, i cui importi non furono trasferiti in Italia;

d) titoli di debito pubblico tedesco stilati in Reichsmark, emessi dal Reich, dalla Reichsbank, dalla Reichspost e dallo Stato di Prussia e titoli del Reich in lire italiane (Prestiti Young e Dawes) che non siano stati riconosciuti, convertiti in Deutschemark, o rimborsati ai titolari, dall'Amministrazione Federale tedesca dei debiti per le causali di cui sopra. Restano esclusi dall'indennizzo i

titoli che in base alla legge tedesca del 5 novembre 1957 sulle conseguenze della guerra sono stati dichiarati non riconoscibili, non convertibili e non rimborsabili;

e) banconote in Reichsmark entro il limite massimo di 500 per ogni avente diritto, il cui possesso sia stato denunciato a norma delle leggi vigenti, in quanto di pertinenza di cittadini italiani rimpatriati entro il 1° luglio 1946 dalla prigionia, dall'internamento o dal lavoro non volontario in Germania e che non poterono essere convertiti in Deutschemmark in base alle disposizioni del Governo militare alleato emanate nel 1952 in Germania, per fatti non imputabili ai possessori ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Gli indennizzi di cui all'articolo 1 saranno corrisposti per i crediti sottoelencati che, pur essendo certi, liquidi ed esegibili ed essendo stati riconosciuti non sono stati soddisfatti a causa del blocco conseguente agli eventi dell'8 settembre 1943 o della preclusione derivante dalle disposizioni adottate dalla Repubblica federale di Germania, in conseguenza dei suoi impegni internazionali;

a) saldo all'8 maggio 1945 del conto in Reichsmark intestato al Tesoro italiano (Italienisches Schatzamt) costituito presso la Deutsche Verrechnungskasse di Berlino concernente i risparmi salariali dei lavoratori italiani in Germania;

b) depositi in Reichsmark dello Stato italiano e di enti e cittadini italiani, esistenti presso Banche, Casse di risparmio, Uffici postali ed enti pubblici e privati tedeschi, nel territorio della Repubblica federale di Germania e del Land di Berlino;

c) crediti documentati non rientranti nella esclusione di cui all'articolo 1 e comunque non connessi con gli eventi bellici, i cui importi non furono trasferiti in Italia;

d) titoli di debito pubblico tedesco stilati in Reichsmark, emessi dal Reich, dalle Reichsbank, dalla Reichspost e dallo Stato di Prussia e titoli del Reich in lire italiane (Prestiti Young e Dawes) che non siano stati riconosciuti, convertiti in Deutschemmark, o rimborsati ai titolari, dall'Amministrazione Federale tedesca dei debiti per le causali di cui sopra. Restano esclusi dall'indennizzo i titoli che in base alla legge tedesca del 5 novembre 1957 sulle conseguenze della guerra sono stati dichiarati non riconoscibili, non convertibili e non rimborsabili;

e) banconote in Reichsmark il cui possesso sia stato denunciato a norma delle leggi vigenti, in quanto di pertinenza di cittadini italiani rimpatriati entro il 1° luglio 1946 dalla prigionia, dall'internamento o dal lavoro non volontario in Germania e che non poterono essere convertite in Deutschemmark in base alle disposizioni del Governo militare alleato emanate nel 1952 in Germania, per fatti non imputabili ai possessori ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della V Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

« Per il riconoscimento delle partite creditorie, la loro determinazione e la loro appartenenza a una delle categorie indicate nell'articolo 3 e per la loro liquidazione è costituita apposita Commissione ministeriale, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello degli affari esteri, la quale è così composta:

un rappresentante del Ministero affari esteri;

due rappresentanti del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);

un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

un rappresentante del Consiglio di Stato;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante della Banca nazionale del lavoro;

un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi.

Con gli stessi decreti di cui al precedente comma saranno nominati il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione.

Segretario della Commissione sarà un funzionario del Ministero del tesoro, di grado non inferiore a consigliere di 2ª classe ».

La V Commissione lo ha così modificato:

« Per il riconoscimento delle partite creditorie, la loro determinazione e la loro appartenenza a una delle categorie indicate nell'articolo 3 e per la loro liquidazione è costituita apposita Commissione ministeriale, con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello degli affari esteri, la quale è così composta:

un rappresentante del Ministero affari esteri;

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1964

due rappresentanti del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);

un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

un rappresentante del Consiglio di Stato;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante della Banca nazionale del lavoro;

un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;

un rappresentante dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti di eliminazione;

un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati.

Con gli stessi decreti di cui al precedente comma saranno nominati il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione.

Segretario della Commissione sarà un funzionario del Ministero del tesoro, di grado non inferiore a consigliere di 2^a classe ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della V Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 5 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

« La domanda per ottenere gli indennizzi di cui all'articolo 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro, Direzione generale del Tesoro (Ispettorato generale rapporti finanziari con l'estero).

Alla domanda dovrà essere allegata la necessaria documentazione, attestante l'esistenza e la misura del credito.

Sono considerate valide le domande già presentate e che non siano state soddisfatte ad altro titolo.

Esse dovranno tuttavia essere integrate della documentazione di cui al secondo comma.

Sono estese agli atti occorrenti per i riconoscimenti di cui alla presente legge, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 7 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050 ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

« La domanda, in carta libera, per ottenere gli indennizzi di cui all'articolo 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il

termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro, Direzione generale del Tesoro (Ispettorato generale rapporti finanziari con l'estero).

Alla domanda dovrà essere allegata la necessaria documentazione, essa pure in carta libera, attestante l'esistenza e la misura del credito.

Sono considerate valide le domande già presentate e che non siano state soddisfatte ad altro titolo.

Esse dovranno tuttavia essere integrate della documentazione di cui al secondo comma.

Sono estese agli atti occorrenti per i riconoscimenti di cui alla presente legge, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 7 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050 ».

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della V Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 non sono stati modificati.

Al termine della seduta il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Aumento dei fondi di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Modificato dal Senato) (736-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Aumento dei fondi di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Medio credito centrale) e della Cassa per il credito alle imprese artigiane », approvato dalla Camera nella seduta del 12 febbraio 1924 e modificato dal Senato nella seduta del 22 aprile 1964.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Tambroni.

TAMBRONI, *Relatore*. Si tratta di una modifica derivante dalla nuova legge sul bilancio, che fra le altre riforme fa coincidere l'anno finanziario con l'anno solare.

LENTI. È bene che la Commissione tenga presente la necessità di arrivare al più presto a certe modifiche di strutture interne, come per esempio lo snellimento delle pratiche in sé e anche di esaminare il meccanismo.

LAFORGIA. Per quanto attiene all'esame che stiamo facendo, ricordo che in occasione dell'esame dei vari bilanci venne accolto un

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1964

ordine del giorno riguardante le varie proposte di legge attinenti l'artigianato. In commissione ristretta potremmo giungere nelle prossime settimane alla formulazione e alla discussione delle proposte di legge stesse.

ANDERLINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei pregare la Commissione di approvare subito il testo in esame che concerne la dilatazione delle risorse disponibili.

Prendo impegno di affrettare l'elaborazione dei provvedimenti relativi all'artigianato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, è aumentato di lire cinquanta miliardi, mediante versamento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 30 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1964-65 e 1965-66 ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, è aumentato di lire cinquanta miliardi, mediante versamento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 30 miliardi nell'esercizio 1963-64, di lire 5 miliardi nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 10 miliardi nell'esercizio 1965 e di lire 5 miliardi nell'esercizio 1966 ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1959, n. 200, è aumentato di lire trenta miliardi, mediante versamento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 10 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 20 miliardi nell'esercizio finanziario 1964-65 ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1959, n. 200, è aumentato di lire trenta miliardi, mediante versamento, da parte del Tesoro dello Stato,

di lire 10 miliardi nell'esercizio 1963-64, di lire 10 miliardi nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 10 miliardi nell'esercizio 1965 ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

« L'annualità da versare al « Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di Debito pubblico » ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta per l'esercizio finanziario 1963-64 di lire 40 miliardi, per l'esercizio finanziario 1964-65 di lire 30 miliardi e per l'esercizio finanziario 1965-66 di lire 10 miliardi ».

Il Senato lo ha così modificato:

« L'annualità da versare al « Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di Debito pubblico » ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta per l'esercizio 1963-64 di lire 40 miliardi, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 di lire 15 miliardi, per l'esercizio 1965 di lire 20 miliardi e per l'esercizio 1966 di lire 5 miliardi ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 4 non è stato modificato.

Al termine della seduta il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico dei dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (1082)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Trattamento economico dei dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi della Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ».

Il Relatore, onorevole Napolitano Francesco ha facoltà di svolgere la relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Some è noto, le varie amministrazioni dello Stato hanno attribuito ai propri dipendenti

un assegno temporaneo in aggiunta alla paga base.

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, emanato in applicazione della legge 23 novembre 1960, n. 1369, stabilisce che il trattamento economico dei dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi delle aziende autonome delle Ferrovie, dei Monopoli e delle Poste e telecomunicazioni, non può essere inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti delle aziende stesse, ove esista piena corrispondenza di mansioni, e stabilisce altresì che il raffronto economico tra le due categorie va riferito alla sola paga base, con esclusione, quindi, di qualsiasi altra competenza.

In base a tale disposizione, ai fini del suindicato raffronto economico non può essere preso in considerazione, per la sua natura di competenza accessoria, l'assegno temporaneo attribuito al personale delle varie amministrazioni dello Stato, con separati provvedimenti, a decorrere dal 1° gennaio 1963. Tuttavia, la legge 6 febbraio 1963, n. 45, che ha attribuito l'assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione ferroviaria, reca un'apposita disposizione articolo 3) in forza della quale, ai fini della determinazione e del trattamento economico dei dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi delle ferrovie, viene considerato, in aggiunta alla paga base del personale di ruolo, anche l'assegno temporaneo.

Nella legge 28 gennaio 1963, n. 30, che ha attribuito l'assegno temporaneo al personale dei Monopoli di Stato, manca invece una analoga disposizione, cosicché si è venuta a determinare una disparità di trattamento tra il personale delle imprese appaltatrici di servizi delle ferrovie dello Stato ed il personale delle imprese che svolgono servizi per conto del Monopolio.

Allo scopo di eliminare tale evidente sperequazione si è predisposto il presente disegno di legge, che importa una spesa annua di 35 milioni. A tale spesa si farà fronte coi normali stanziamenti del capitolo 44 del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1963-64 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Detti stanziamenti sono stati calcolati tenendo conto dell'onere derivante dal presente disegno di legge.

Io vorrei fare un'osservazione: non mi sembra che sia stato predisposto un analogo disegno di legge per quanto riguarda le Poste e telecomunicazioni.

Noi qui, adesso, eliminiamo una sperequazione per quanto riguarda i servizi dei Monopoli, mentre resta ancora sospesa quella concernente le Poste e telecomunicazioni.

Per le Ferrovie dello Stato è stato già fatto. Appunto in conseguenza che le ferrovie hanno già provveduto, è stato predisposto questo disegno di legge per i Monopoli.

Concludo proponendo alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MATARRESE. Ha ragione l'onorevole Relatore di dire che ci si propone di colmare una lacuna, dal momento che non si è provveduto per gli impiegati delle ferrovie e non si sa ancora se bisognerà provvedere per quelli delle Poste.

Comunque, anche approvando il disegno di legge così com'è formulato, verremmo a stabilire una discriminazione, perché là dove si dice: « esclusi i servizi di cui all'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 », si attua una discriminazione a danno di una parte di lavoratori dei monopoli statali, come quelli che lavorano in alcune operazioni nelle saline.

Per tale motivo siamo favorevoli al provvedimento in esame, purché si elimini quell'inciso e, a questo scopo, presento un emendamento che porta la firma anche dell'onorevole Magno. Naturalmente, poiché ciò comporterebbe un aumento dell'onere previsto, si dovrà studiare da parte del Governo il modo di trovare una copertura anche per questo nuovo onere.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Ma i dipendenti delle saline non sono dipendenti veri e propri dei monopoli, altrimenti sarebbero già stati compresi nel provvedimento.

MATARRESE. Ma saranno compresi nella legge.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Ma sarebbe un'estensione che prescinderebbe dalla legge del 6 febbraio 1963. Comunque io mi rimetto all'opinione del Governo.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi oppongo all'emendamento proposto perché l'amministrazione ha precisato che la questione non avrebbe mai potuto riguardare i lavoratori delle imprese appaltatrici di servizi di trasporto, facchinaggio e pulizia che abbiano partecipato alle richieste, in quanto, per l'articolo 5 della legge del 1960, a tali servizi non si applicano le disposizioni concernenti la parità di retribuzione di cui all'articolo 2 del decreto presidenziale del 1961.

Non credo quindi che sia questa la sede per sovvertire tale ordinamento.

MATARRESE. Insisto nell'emendamento.

LORETI. Signor Presidente, so che il Ministero del lavoro ha espresso un avviso diverso da quello qui manifestato dall'onorevole Sottosegretario e vorrei pertanto che si potesse chiarire la questione.

PRESIDENTE. La questione è stata già chiarita dall'onorevole Sottosegretario.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Noi dobbiamo anche tener presente la connessione con le altre leggi.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io credo che sia meglio rinviare per un esame più approfondito della questione.

PRESIDENTE. Si tratterebbe di rinviare allora soltanto per studiare l'opportunità di eliminare o meno l'inciso « esclusi i servizi di cui all'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 ».

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali dell'onorevole Tambroni (1195).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali dell'onorevole Tambroni ».

Ritengo che il provvedimento non abbia bisogno di essere illustrato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del deputato Bernardo Tambroni.

(È approvato).

ART. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per spese impreviste, iscritto al capitolo 412 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

(È approvato).

SOLIANO. Dichiaro che il Gruppo comunista si asterrà dalla votazione finale sul presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà in fine di seduta votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla cessione al comune di Milano dell'immobile patrimoniale denominato ex Palazzo Reale, sito in quella città tra Piazza del Duomo, Via Palazzo Reale e Via Rastrelli in permuta dell'immobile di proprietà comunale, denominato ex Ospedale Maggiore e sito nello stesso capoluogo tra Via Festa del Perdono, Via e Vicolo Laghetto e Via Francesco Sforza (1215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Autorizzazione alla cessione al comune di Milano dell'immobile patrimoniale denominato ex Palazzo Reale, sito in quella città tra Piazza del Duomo, via Palazzo Reale e via Rastrelli, in permuta dell'immobile di proprietà comunale, denominato ex Ospedale Maggiore e sito nello stesso capoluogo tra via Festa del Perdono, via e vicolo Laghetto e via Francesco Sforza ».

L'onorevole Relatore ha facoltà di svolgere la relazione.

LONGONI, *Relatore*. Uno dei principali problemi che dovettero essere affrontati nell'immediato dopoguerra per far fronte alle necessità della cittadinanza milanese fu quello di dotare Milano di una nuova sede per l'Università degli Studi, essendo stata distrutta la preesistente durante i bombardamenti aerei subiti dalla città nel febbraio ed agosto 1943.

Poiché la soluzione del problema avrebbe soddisfatto non solamente gli interessi dello Stato, ma altresì l'interesse cittadino di veder sistemata in un edificio decoroso e funzionale la nuova Università degli Studi e poiché il Comune aveva (come ha tuttora) necessità di disporre di ambienti degni e centrali, per rappresentanze, convegni e per sopperire in genere alla insufficienza della casa comunale di Palazzo Marino, il Comune di Milano, fin dal 1950 avviò trattative sia con l'Amministrazione dello Stato che con le Auto-

rità accademiche milanesi, dichiarandosi disposto a destinare a sede della nuova Università governativa il grande complesso immobiliare di sua proprietà costituente l'ex Ospedale Maggiore, (ad eccezione di una parte che l'Ospedale Maggiore stesso aveva riservato a sede di propri uffici).

Fin da allora venne previsto dal comune di Milano che la cessione di tale immobile all'Amministrazione dello Stato sarebbe dovuta avvenire mediante permuta con altro edificio demaniale che presentasse requisiti idonei alle finalità che il Comune intendeva perseguire con la cessione del complesso immobiliare ex Ospedale Maggiore.

Poiché la proposta avanzata dal Comune di Milano incontrò il pieno favore sia del Ministero della pubblica istruzione che delle Autorità accademiche milanesi, nell'immobile dell'ex Ospedale Maggiore vennero, a cura del Comune, iniziate e condotte a termine le opere di ripristino e adattamento del palazzo stesso, nel quale già da un decennio ormai ha sede la nuova Università degli Studi di Milano.

I lavori di ripristino eseguiti dal Comune attraverso il proprio ufficio tecnico, sono stati, in parte, finanziati con il contributo di lire 1.525.702.530, erogato dal Ministero dei lavori pubblici per le spese di ricostruzione dell'intero complesso dell'ex Ospedale Maggiore che aveva subito notevoli danneggiamenti per i bombardamenti del periodo bellico e quindi anche per i lavori da eseguire nella parte dell'edificio destinato a sede della Università.

Le vere e proprie trattative per la cessione allo Stato dell'ex Ospedale Maggiore venivano avviate dal Comune di Milano con i vari dicasteri interessati nel 1954; a quell'epoca il Comune indicò come stabile demaniale da permutare quello dell'ex Palazzo Reale.

Dopo numerosi riunioni e laboriose discussioni alle quali hanno presenziato anche rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione superiore, della Direzione generale delle Antichità e belle arti; nel dicembre del 1960 il Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio, comunicò al Comune di Milano che la permuta tra i due complessi immobiliari del Palazzo Reale e dell'Ospedale Maggiore avrebbe potuto realizzarsi alle seguenti condizioni, ritenendosi con ciò risolte tutte le questioni in precedenza discusse:

1) cessione da parte dello Stato al Comune di Milano dell'immobile patrimoniale denominato « ex Palazzo Reale », valutato lire 3.200.000.000;

2) cessione da parte del Comune allo Stato dell'immobile denominato « ex Ospedale Maggiore », valutato lire 1.260.000.000 prima del ripristino: a tale valore è da aggiungere la somma di lire 1.525.702.530 erogata dal Ministero dei lavori pubblici per i lavori di ripristino e riattamento e comprensiva dell'ammontare dell'indennizzo per danni di guerra dovuti dallo Stato al Comune di Milano: quindi per un valore complessivo di lire 2.785.702.530;

3) pagamento da parte del Comune di Milano a conguaglio della somma di lire 500.000.000, somma superiore alla differenza, dei valori attribuiti agli immobili permutandi e da pagarsi in unica soluzione;

4) rinuncia da parte del Comune di Milano a pretendere dall'Amministrazione finanziaria i canoni di affitto per la utilizzazione da parte dell'Università degli Studi dell'ex Ospedale Maggiore fino alla data della stipulazione del contratto di permuta ed a pretendere dallo Stato qualsiasi indennizzo per danni di guerra subiti dall'edificio stesso;

5) l'impegno da parte del Comune di Milano a consentire che i locali attualmente adibiti a sede di uffici statali nell'ex Palazzo Reale conservino tale destinazione per sette anni decorrenti dalla stipulazione del contratto di permuta, con rinuncia per il Comune di Milano a pretendere compenso alcuno da parte dello Stato per tale utilizzazione.

A titolo di raccomandazione si osserva, senza intendere modificare il disegno di legge, che: Nel disegno di legge concernente la permuta tra lo Stato e il Comune di Milano del Palazzo Reale e dell'Ospedale Maggiore, si nota che mentre al comma c) dell'articolo 1 della detta legge il Comune rinuncia ai canoni dovuti per l'occupazione dell'ex Ospedale Maggiore da parte dello Stato, non vi è da parte dello Stato un giusto riscontro con la rinuncia agli eventuali canoni che doversero essere richiesti al Comune per l'uso dei saloni al primo piano del Palazzo Reale, tanto più che tali saloni furono usati, con l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, solo per manifestazioni di alto valore didattico e culturale con mostre artistiche a cura dell'Ente Manifestazioni Milanesi, organizzato e finanziato per questi e altri scopi dal Comune di Milano.

Consta che gli uffici finanziari dello Stato hanno richiesto al Comune di Milano un canone di affitto per l'uso dei saloni del Palazzo, che si ritiene inopportuno non solo per i suddetti motivi, ma anche perché il Palazzo, demaniale, era stato dato in uso dal Ministero della pubblica istruzione, per i propri

uffici e per scopi culturali, quali, appunto, sono stati perseguiti con le suddette manifestazioni dalle quali il Comune di Milano non ha tratto lucro.

Le condizioni imposte dall'Amministrazione finanziaria, che si risolvono a particolare vantaggio dello Stato (mentre infatti il Comune di Milano non ha ancora conseguito la disponibilità dell'ex Palazzo Reale, l'Università degli Studi gode da dieci anni il complesso immobiliare di proprietà del Comune e il godimento è del tutto gratuito; l'Amministrazione statale continuerà a godere sempre gratuitamente e per ben sette anni dalla stipulazione del contratto, dei locali destinati a sede di uffici statali nell'immobile che diventerà di proprietà del Comune di Milano; il conguaglio che il Comune verserà allo Stato è superiore alla differenza di valore tra gli immobili permutandi; tale maggior somma è stata accettata dal Comune per agevolare la sistemazione da parte dello Stato, degli uffici statali oggi esistenti nell'ex Palazzo Reale per l'epoca in cui i locali da detti uffici occupati, dovranno essere rilasciati al Comune; sono state accettate dal Comune di Milano il quale ha già concordato con la locale Intendenza di finanza, lo schema di contratto di permuta attualmente all'esame dei competenti Ministeri.

Pertanto il Relatore propone agli onorevoli colleghi, la piena approvazione di questo disegno di legge che non ha trovato l'unanime accoglimento da parte dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NAPOLITANO FRANCESCO. Siamo d'accordo, in considerazione delle numerose rinunce e sacrifici che vengono fatti dal comune di Milano.

GREZZI. Riteniamo che il Consiglio comunale di Milano sia favorevole alla stipula di questo contratto. Saremo obiettivi ma per quanto concerne l'articolo 2 non ci sembra giusto impegnare la somma di lire 500.000.000, che lo Stato ricaverebbe dalla permuta, nella costruzione in Milano di una nuova sede per il locale Provveditorato regionale alle opere pubbliche. Lo Stato incamera questa somma e poi si stabilisce quale destinazione dovrà avere.

BENSI, Sottosegretario di Stato per le finanze. L'accordo è stato approvato solo a questa condizione.

PRESIDENTE. Poiché nel Palazzo reale hanno sede degli uffici, non saremmo arrivati, altrimenti, alla firma.

AZZARO. Desidererei conoscere quali sono i fini che la legge si propone passando il Palazzo reale dal Ministero al comune e se ci sono delle garanzie che l'ex Palazzo reale possa essere adoperato meglio, ai fini culturali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BENSI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Posso assicurare l'onorevole Azzaro che il palazzo è esclusivamente adoperato a fini culturali. Inoltre potrei senz'altro riprendere tutta la lunga storia di questa legge. Sono infatti 15 anni che la questione si trascina e se non fossimo giunti alla attuale soluzione, non avremmo potuto trovare il concerto ministeriale. Ci saremmo trovati ancora dinanzi a grosse difficoltà, quelle stesse che hanno prolungato per 15 anni le trattative. Prego quindi di tener conto del fatto che si tratta di cosa estremamente difficile che ha avuto un decorso estremamente lungo e toccare la legge al nostro esame, significherebbe ripiombare in un'altra trattativa.

Io devo dire soltanto che il provvedimento è estremamente atteso dal comune di Milano.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzata la stipula di un atto di permuta mediante il quale:

1) lo Stato cede al comune di Milano l'immobile patrimoniale denominato ex Palazzo Reale e l'antistante piazzetta, siti in detta città tra piazza Duomo, via Palazzo Reale e via Rastrelli, estesi complessivamente metri quadrati 17.400, del valore di lire 3 miliardi e 200 milioni;

2) il comune di Milano, in permuta dei suddetti immobili:

a) cede allo Stato l'immobile di sua proprietà sito in Milano tra la via Festa del Perdono, via e vicolo Laghetto e via Francesco Sforza, costituito dalla maggiore parte del fabbricato a sedime ex Ospedale Maggiore, estesa circa metri quadrati 30.860, del valore di lire 2 miliardi e 700 milioni;

b) corrisponde allo Stato a titolo di conguaglio per differenza la somma di lire 500 milioni;

c) rinuncia ai canoni dovutigli per la trascorsa occupazione da parte dell'Univer-

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1964

sità degli studi di Milano del fabbricato ex Ospedale Maggiore, ed a qualsiasi azione, ragione o pretesa relativa sia nei confronti dell'università e sia dello Stato;

d) rinuncia a qualsiasi azione e diritto per indennizzo spettantegli per il danno di guerra subito dall'anzidetto immobile ritenendosi tacito in ogni suo diritto, ragione o pretesa;

e) si impegna a consentire che i locali del fabbricato ex Palazzo Reale che alla data di stipula dell'atto di permuta sono adibiti ad uffici scattali conservino la loro destinazione fino alla durata massima di sette anni da tale data e senza diritto a compenso alcuno a carico dello Stato.

L'atto di permuta sarà approvato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello della pubblica istruzione.

(È approvato).

ART. 2.

La somma di lire 500 milioni che sarà introitata a titolo di congruaggio dalla permuta di cui all'articolo 1, verrà riassegnata al bilancio di spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere destinata alla costruzione in Milano di una nuova sede per il locale Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge al termine della seduta sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a cedere al comune di Padova il locale compendio patrimoniale dello Stato costituente la « Caserma Gattamelata » a titolo di permuta alla pari con l'immobile di proprietà comunale denominato « Palazzo Camerini », nonché contro rinuncia da parte del citato ente ad ogni e qualsiasi diritto nei riguardi dell'immobile denominato « Caserma Martin Vittorio » (ex collegio Pratense), immobili, questi ultimi, siti anche essi in detta città (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1251).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Autorizzazione a cedere al comune di Padova il locale compendio patrimoniale dello Stato costituente la " Caserma Gattamelata »

a titolo di permuta alla pari con l'immobile di proprietà comunale denominato " Palazzo Camerini ", nonché contro rinuncia da parte del citato ente ad ogni e qualsiasi diritto nei riguardi dell'immobile denominato " Caserma Martin Vittorio " (ex collegio Pratense), immobili, questi ultimi, siti anch'essi in detta città ».

Il Relatore, onorevole Laforgia, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LAFORGIA, *Relatore*. Il comune di Padova ha da tempo manifestato la propria aspirazione ad ottenere in acquisto il compendio patrimoniale dello Stato costituente la locale Caserma Gattamelata, con l'intento di mettere in luce la contigua Chiesa degli Eremitani, la Cappella degli Scrovegni e con la prospettiva di trasferirvi anche il Museo civico.

Il suddetto compendio è tenuto in uso dall'Amministrazione militare, la quale, nel mentre si è dichiarata disposta ad effettuarne la dismissione per il successivo trasferimento in favore del citato ente, ha rappresentato la urgente necessità in cui essa si trova di ottenere la piena e libera disponibilità dei due immobili siti in Padova, denominati Palazzo Camerini e Caserma Martin Vittorio (ex collegio Pratense), immobili che essa Amministrazione già da tempo utilizza e nei quali trovano sede rispettivamente il Comando territoriale e il Distretto militare.

Trattative intercorse in tal senso hanno permesso di raggiungere un accordo di massima, a termini del quale:

1) lo Stato cede al comune la Caserma Gattamelata;

2) il comune, in contropartita:

a) cede allo Stato l'immobile di sua proprietà denominato Palazzo Camerini;

b) rinuncia inoltre al suo diritto di retrocessione nei riguardi della Caserma Martin Vittorio (ex collegio Pratense), che rimane conseguentemente nella piena disponibilità dello Stato.

La progettata permuta sarà effettuata alla pari, pur avendo l'Ufficio tecnico erariale di Padova attribuito alla controprestazione posta a carico del comune un valore complessivo superiore a quello di lire 182 milioni riferentesi al bene demaniale.

Poiché, per altro, il valore del bene demaniale da permutare supera il limite entro il quale le vigenti disposizioni consentono di far luogo alla permuta a trattativa privata con comuni, provincie ed altri corpi morali legalmente costituiti, la stipula del relativo contratto dovrà essere autorizzata da apposito

provvedimento legislativo. Ed è appunto quello che stiamo esaminando e del quale raccomandando l'approvazione, essendo questo disegno di legge già stato approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« È autorizzata la cessione al comune di Padova del locale compendio patrimoniale dello Stato costituente la « Caserma Gattamelata » sita in piazza degli Eremitani, a titolo di permuta alla pari con l'immobile di proprietà comunale denominato « Palazzo Camerini », sito in via Altinate nonché contro rinuncia da parte del citato Ente ad ogni e qualsiasi diritto nei riguardi dell'immobile denominato « Caserma Martin Vittorio » (ex collegio Pratense) posto in via Casarotti.

Le modificazioni edilizie che il comune di Padova intende apportare al suddetto compendio patrimoniale debbono essere preliminarmente approvate dal Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda la tutela storico-artistica del complesso, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto ».

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ulteriore aumento della spesa previsto dal terzo comma, lettera b), dell'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, concernente provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1252).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge:

« Ulteriore aumento della spesa prevista dal terzo comma, lettera b), dell'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, concernente provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali ».

Il Relatore, onorevole Bima, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento che è alla nostra approvazione,

riguarda un ulteriore finanziamento sulla legge 21 luglio 1960, n. 739, che all'articolo 10 dà facoltà alle provincie e ai comuni i quali in conseguenza dello sgravio delle sovraimposte sui terreni e delle addizionali sul reddito agrario che venissero a trovarsi in condizioni di bilancio deficitario, di contrarre con la Cassa depositi e prestiti (che è autorizzata a concederli) mutui ammortizzabili in un periodo non inferiore agli anni 30.

Con la legge del 10 febbraio 1962, n. 75, fu provveduto ad aumentare lo stanziamento a 27 miliardi e 900 milioni.

Adesso, col disegno di legge che viene sottoposto alla nostra approvazione, la cifra viene portata da 27 miliardi e 900 milioni, a 33 miliardi e 900 milioni, in conseguenza del fatto che le domande per mutui dei comuni e delle provincie alla Cassa depositi e prestiti appaiono superiori a quelle dello stanziamento precedente.

Da qui il disegno di legge che è stato modificato dal Senato per comprendere lo stanziamento di un miliardo, fatto a questo titolo dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38. Per conglobare anche questo è stato modificato l'articolo 1.

Mi pare che non ci sia nulla da dire per quanto riguarda la strutturazione degli articoli. Naturalmente qui abbiamo degli oneri che si riflettono per trent'anni e che impegnano a carico del bilancio dello Stato fino al 1992.

Tutte le operazioni della Cassa depositi e prestiti riguardano mutui trentennali. Questo andrà sempre ad aumentare la rigidità del bilancio. Ma non si può fare diversamente.

Per queste considerazioni credo che la Commissione possa approvare sia l'articolo 1 che l'articolo 2.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, la spesa di lire 3 miliardi prevista dal terzo comma, lettera b), dell'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle provincie, ai comuni ed ai Consorzi di bonifica a norma degli articoli 10 e 12 della

stessa legge, già elevata a lire 27 miliardi e 900 milioni per effetto della legge 10 febbraio 1962, n. 75, è ulteriormente elevata a lire 33 miliardi e 900 milioni, in ragione di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1960-61, di lire 930 milioni per ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962-63, di lire 1 miliardo e 130 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 565 milioni per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 1 miliardo e 130 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1989, di lire 1 miliardo e 80 milioni per l'esercizio 1990, di lire 615 milioni per l'esercizio 1991, di lire 200 milioni per l'esercizio 1992 e di lire 100 milioni per l'esercizio 1993 ».

(È approvato).

ART. 2.

« All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1963-64, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge al termine della seduta sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo annuo di lire 15 milioni in favore dell'Istituto per la contabilità nazionale (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1253).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge:

« Concessione di un contributo annuo di lire 15 milioni in favore dell'Istituto per la contabilità nazionale ».

Il Relatore, onorevole Azzaro, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

AZZARO, *Relatore*. Si tratta della concessione di un contributo annuo di lire 15 milioni in favore dell'Istituto per la contabilità nazionale.

L'Istituto per la contabilità nazionale, costituito da un gruppo di docenti universitari, ha lo scopo di studiare e approfondire i problemi della contabilità nazionale.

Pertanto si propone questa legge, che del resto è stata approvata dal Senato in data

15 aprile 1964, dopo l'intervento del senatore Fortunato, il quale ha messo in rilievo la necessità di vivificare questo Istituto che si occupa della elaborazione di dati concernenti la vita economica nazionale.

Per i motivi brevemente esposti propongo agli onorevoli colleghi l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È concesso all'Istituto per la contabilità nazionale, a decorrere dall'esercizio 1963-64, un contributo annuo di lire 15.000.000.

La somma prevista dal precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio 1963-64 si provvede mediante pari riduzione del fondo di cui al capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

SOLIANO. Dichiaro che il Gruppo comunista si asterrà dalla votazione finale sul presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge al termine della seduta sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a vendere all'Università di Parma, per il prezzo di lire 192.000.000, un'area di circa metri quadrati 65.964 facente parte del compendio patrimoniale disponibile denominato « Ex Piazza d'armi del Castelletto », sito in quella città (1274).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Autorizzazione a vendere all'Università di Parma, per il prezzo di lire 192.000.000

un'area di circa metri quadrati 65.964 facente parte del compendio patrimoniale disponibile denominato "ex piazza d'Armi del Castelletto" sito in detta città ».

Il Relatore, onorevole Azzaro, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

AZZARO, *Relatore*. L'Università di Parma ha intenzione di realizzare un vasto programma di edilizia scolastica, comprendente la costruzione di istituti per le facoltà scientifiche di scienze, matematica e farmacia.

A tale scopo intende acquistare un'area di 66 mila metri quadrati circa, attualmente di proprietà dell'Amministrazione demaniale e proveniente dal vasto compendio « ex piazza d'Armi del Castelletto », compreso in un'area più vasta di 115.730 metri quadrati.

Naturalmente è stato chiesto il parere dell'Ufficio tecnico erariale, che ha fissato il prezzo in lire 192 milioni, con una perizia in data 10 ottobre 1962 ed una seconda, confermativa della prima in data 5 settembre 1963.

Il provvedimento è sottoposto all'esame della Commissione perché le vigenti disposizioni non consentono la vendita a trattativa privata di beni dello Stato in favore di Enti pubblici, trattandosi di un'entità di valore molto elevato.

Si rende quindi necessaria l'autorizzazione mediante apposito provvedimento legislativo e pertanto prego gli onorevoli colleghi di approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GREZZI LUIGI. Io non ritengo opportuno che, dal momento che l'Università di Parma, che è un organismo statale, ha bisogno di un certo appezzamento di terreno, debba pagarne il prezzo.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma si tratta di un patrimonio autonomo, qual è quello del comune.

GREZZI LUIGI. Dal momento che il demanio ha la disponibilità del terreno di cui ha bisogno l'Università, non vedo perché quest'ultima dovrebbe sborsare il prezzo di acquisto.

Credo che si tratta di un principio che sarebbe utile affermare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore della Università di Parma, per il prezzo di lire 192.000.000 pagabile in

dieci rate annuali, con gli interessi legali a scalare, di un'area di metri quadrati 65.964 circa, facente parte del compendio patrimoniale disponibile denominato « ex piazza d'Armi del Castelletto », sito in detta città, area da destinare alla realizzazione di un programma di edilizia universitaria.

Il Ministro delle finanze approverà con proprio decreto il relativo contratto ».

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento del capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, e facoltà di fissare il valore nominale delle azioni alla libera determinazione degli organi sociali dell'Istituto stesso (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1213).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Aumento del capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, e facoltà di fissare il valore nominale delle azioni alla libera determinazione degli organi sociali dell'Istituto stesso ».

Il Relatore, onorevole Pella, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PELLA, *Relatore*. Su questo disegno di legge, già approvato dal Senato, ha espresso parere favorevole il Comitato interministeriale del credito.

Il problema sottoposto alla nostra attenzione è il seguente: esiste un Istituto italiano di credito fondiario con un capitale di 1 miliardo e 80 milioni, ma è disciplinato da leggi, fra cui le più recenti risalgono al 1947, al 1946 e al 1949. È chiaro quindi che, date le particolari finalità dell'Istituto stesso, tale disciplina deve essere aggiornata. Questo è il motivo per cui ci troviamo a discutere in questa sede.

È anche logico che lo sviluppo del lavoro dell'Istituto richieda nuovi mezzi, che possono provenire sia dal capitale proprio dell'Istituto, sia dall'emissione di cartelle che devono avere un certo rapporto con il capitale.

Pertanto il richiesto aumento di capitale va posto in relazione non soltanto alla possibilità di nuove risorse proprie dell'Istituto, ma anche alla disponibilità di un più elevato « soffitto » per l'emissione di cartelle.

Per quanto ho detto, chiedo l'approvazione del disegno di legge che prevede il raddoppiamento del capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario e chiedo inoltre di rimettere ad organi dell'Istituto, anziché ad appositi provvedimenti legislativi, la facoltà di fissare il valore nominale delle azioni.

Ritengo che l'avvenuta approvazione da parte del Senato ed il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale del credito debbano favorire l'approvazione del disegno di legge da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« L'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad elevare il proprio capitale, in una o più volte, da lire 2.160 milioni a lire 4.320 milioni.

Le azioni dell'Istituto stesso potranno avere un valore nominale diverso da quello di lire 750, fissato dal decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 989.

« Sono autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto ».

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti tributari per l'agricoltura (1284).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti tributari per l'agricoltura ».

Il Relatore, onorevole Bima, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, Relatore. Il disegno di legge in esame riguarda alcune agevolazioni di carattere tributario a favore dell'agricoltura, considerata un po' come la grande ammalata della nostra economia e quindi bisognosa di cure particolari. Dal momento che lo sgravio fiscale è proprio uno di tali mezzi di cura, il Governo con questo disegno di legge propone provvidenze di carattere tributario di due differenti specie: una riguardante il settore dell'imposizione diretta, l'altra il settore delle imposte sui trasferimenti.

Per quanto riguarda l'imposta diretta, l'articolo 1 del disegno di legge riduce l'aliquota dell'imposta fondiaria dalle attuali 10 lire a 6 lire per ogni cento lire di reddito

dominicale imponente. È però da tener presente che questo sgravio riguarda la sola imposta erariale, cioè quella percepita dallo Stato. Si dice infatti, molto giustamente e correttamente, nella relazione, che non si è ritenuto possibile agire nel campo delle sovrimposte comunali e provinciali, che pure hanno un peso complessivo molto superiore, perché si sarebbero creati problemi di rifusione che, naturalmente, determinerebbero delle gravi difficoltà per lo Stato, che non ha ancora potuto rifondere i Comuni di certi tributi di cui sono stati privati.

Pertanto il beneficio si riferisce soltanto ai tributi di carattere erariale, e, stando alle cifre della relazione, ciò significa un alleggerimento di circa tre miliardi annui a favore dell'agricoltura.

Per quanto riguarda, invece, l'articolo 2, la imposta del registro in riduzione, è abbastanza consistente perché, dalle attuali lire 4 viene ridotta, sia per i trasferimenti privati che per i trasferimenti di carattere sociale ai sensi degli articoli 1 e 81 lettera c) ed a quelli che vi fanno richiamo, della tariffa allegato A) al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 a lire 1 per ogni 100 lire di valore; però, il beneficio della riduzione della imposta di registro, viene operata quando l'acquirente intende compiere opere di valorizzazione agraria che debbono essere documentate con un certificato rilasciato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Questi sono i benefici che vengono predisposti e che, o noi abbiamo già esaminati oppure sono già stati esaminati dal Senato, oppure sono già all'esame di altre Commissioni.

Naturalmente, con questi provvedimenti, non si intende risolvere il complesso della debolezza e dei malanni del settore agricolo ma è da sottolineare la volontà del Governo, di procedere, anche attraverso questi provvedimenti singoli, in questa direzione, con le finalità di indurre il settore agricolo a partecipare più attivamente e con maggior forza e robustezza, alla espansione della economia del nostro Paese.

Avrei forse finito il mio intervento per quanto riguarda il presente provvedimento, ma debbo anche dire che vi è anche un altro provvedimento, proposta di legge di iniziativa parlamentare dei deputati Sereni e Avolio che, mi pare, non sia stata abbinata credo perché soltanto assegnata a noi in sede referente. Tale proposta di legge è, un po' analoga al presente provvedimento in quanto prevede l'esenzione sia per quanto riguarda l'imposta fondiaria, sia per quanto riguarda

l'imposta di registro; essa però supera di molto il presente provvedimento in quanto prevede lo sgravio anche delle imposte provinciale e comunale e all'articolo 3 dice che i Comuni e le Province saranno indennizzati con un contributo pari alla entrata non riscossa. Naturalmente questo provvedimento non si inquadra nell'attuale e, in caso di esame abbinato, dovremmo arrestare l'iter del disegno di legge in esame e chiedere anche il parere della Commissione bilancio per quanto attiene al reperimento dei fondi. Non so, quindi, se dobbiamo procedere all'abbinamento ma ritengo che si possa da parte nostra procedere con l'approvazione di quanto è ora al nostro esame salvo esaminare a suo tempo la proposta di legge da me sopra citata, che, come dicevo, è molto più estensiva e che comporta oneri che, oggi come oggi, non hanno la possibilità di trovare copertura, stando al parere emesso dalla Commissione bilancio.

In conseguenza, vorrei pregare gli onorevoli colleghi che hanno presentato il provvedimento, di accedere a questa mia proposta e di approvare in questa seduta, il disegno di legge n. 1284 sul quale ho brevemente riferito.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MATARRESE. A noi dispiace di non poter accogliere la proposta avanzata dall'onorevole Relatore. A noi pare che si tratti di un caso in cui la discussione non possa essere proseguita se non viene abbinata a quella della proposta di legge n. 140 ed alla proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Bonomi, Truzzi, Zugno, Vicentini, n. 129 che tratta uguale argomento. A termini di regolamento, i provvedimenti debbono essere discussi insieme. Non entriamo quindi nel merito della discussione in quanto chiediamo l'abbinamento del disegno di legge in esame con le proposte di legge n. 129 e n. 140.

PRESIDENTE. La proposta di legge n. 29 non è stata ancora assegnata alla nostra Commissione e la proposta di legge n. 140 è a noi assegnata in sede referente.

BIMA, *Relatore*. Ritengo che, forse, in termini di regolamento l'onorevole collega abbia ragione ma non so se dall'abbinamento possa derivare intanto, un ritardo nell'approvazione della legge in esame; credo quindi sia saggio regolarsi secondo l'adagio che il meglio è nemico del bene.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo sarebbe indubbiamente grato alla Commissione se volesse concludere

intanto, l'esame del disegno di legge proposto alla sua attenzione anche perché a me sembra, che, in parte, esso vada incontro alle richieste contenute nella proposta di legge e, per la parte restante, le richieste contenute nella proposta di legge, si collocano in un punto, direi, più avanzato ed il Governo dovrebbe esprimere fin d'ora il suo avviso contrario in quanto l'abolizione delle sovrimposte che interessano i comuni e le province, porterebbe ad un lungo discorso sulla finanza locale e sappiamo tutti in quali condizioni si trovi.

BIMA, *Relatore*. E sappiamo tutti che dobbiamo affrontare il problema.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. E dobbiamo evitare di aggravare la situazione della finanza locale. Sappiamo anche che si risponde facilmente a questa osservazione dicendo che la riforma non viene mai fuori, da tanti anni. Ciò dice quanto sia difficile riuscire in questo campo ed impone a noi il dovere di essere, almeno fino a quando non saranno prospettate soluzioni, peraltro non credo difficili a trovarsi, egualmente fondate, di essere, per la finanza locale estremamente prudenti così da impedire a noi di giungere a facili soluzioni che portino aggravii dei bilanci.

Il Ministero delle finanze è portato a resistere più che a concedere, molte volte, e lo stesso provvedimento in esame è stato presentato di iniziativa del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministro del bilancio, col Ministro delle finanze e col Ministro del tesoro. Mi pare che ciò dica quale sforzo abbia dovuto fare il Ministro dell'agricoltura per ottenere questo provvedimento che ha tutte le giustificazioni dal punto di vista economico, che l'imposta deve ubbidire a ragioni economiche, ma non può essere promosso dalla iniziativa del Ministro delle finanze, preoccupato di aumentarli.

Ora, dal punto di vista sostanziale, se rinviassimo questo provvedimento, solleveremo evidentemente possibilità di interpretazioni le più varie sul nostro atteggiamento ma non ci troveremo certo sulla strada di poterlo invocare in sede di proposte.

Per cui se volessimo essere estremamente concreti, sarebbe bene addentrarci nell'esame degli articoli 1 e 2. Io penso che con l'articolo 3 si possa addivenire all'approvazione del disegno di legge che è all'esame della Commissione.

Questo è il pensiero del Governo.

SOLIANO. La Commissione non può accettare quella raccomandazione e rinunciare

a far osservare il regolamento. Qui abbiamo dei provvedimenti di legge che, indipendentemente dalla loro anzianità, non c'è dubbio che trattano argomenti interessanti la nostra agricoltura. Un eventuale rinvio francamente non mi fa sorgere preoccupazioni. Perché? Perché, chi se ne intende un pochino della materia di tasse o imposte, non può non rilevare come questo provvedimento sia di per sé ridicolo per le agevolazioni che dà. Intanto ai coltivatori diretti non interessa per niente.

Vogliamo veramente dire che rinviare la approvazione di questo provvedimento rappresenta lo sfacelo dell'agricoltura?

Signor Presidente, lei sa benissimo quale sia la situazione della nostra agricoltura. La realtà è questa: noi esentiamo di 400 lire. Per cui io credo che anche per queste ragioni sia opportuno un rinvio per un esame serio della materia. Ciascuno ha le proprie responsabilità, nel senso di definire dei provvedimenti e questo siamo ben decisi a farlo; ma non diciamo in modo assoluto che non è possibile il rinvio di un provvedimento di questo genere, che dà particolari agevolazioni all'agricoltura, agevolazioni che vanno in tutt'altra direzione.

I coltivatori diretti sono già esentati.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io ricordo un provvedimento per il quale, essendoci delle diversità fra le proposte da parte nostra e le proposte governative, ad un certo punto si procedette ad approvare il provvedimento in sede legislativa, lasciando in sospeso una parte del provvedimento stesso, per farne oggetto di un maggiore studio. Certo in queste cose la Commissione è sovrana e si regolerà come crede.

Se ho ben capito, mi è sembrato che ella sia portata a considerare il provvedimento una piccola cosa che non vale la pena di essere approvata.

Io devo dire che una riduzione del 40 per cento è sempre una riduzione di un certo rilievo.

Ma anche secondo quanto ci ha detto l'onorevole Bima, mi pare che la riduzione più significativa riguardi la tassa di registro. In questo campo la riduzione dell'aliquota è notevole: è una diminuzione del 6,50 per cento.

Cinque miliardi di agevolazioni in questo settore, costituiscono una somma che rappresenta evidentemente un contributo notevole allo sviluppo dei fenomeni che ci interessano.

ZUGNO. Io ritengo che veramente il problema sollevato da noi e da parte dell'onore-

vole Avolio sia un problema di esenzioni tributarie per coltivatori diretti. Qui invece il provvedimento, pur riguardando esenzioni tributarie dirette e indirette, ha una visuale molto diversa. Per cui ritengo che sostanzialmente vi sia una profonda differenza fra quelle proposte di legge e il problema che abbiamo oggi al nostro esame.

Quindi, ritengo che questo provvedimento possa essere approvato indipendentemente dalla trattazione delle altre due proposte di legge. Sono d'accordo con l'onorevole Soliano che ai coltivatori diretti non tornerà che scarso vantaggio. Ma il provvedimento ha una importanza notevole per quanto riguarda la trasformazione e i miglioramenti fondiari. Io ho l'impressione che ci siano zone dove c'è un abbandono della terra e dove forse sarà opportuna una trasformazione, anche attraverso delle società. Non so se sarà vantaggiosa ai fini dei coltivatori diretti; ma dovrà essere vantaggiosa ai fini dell'economia agricola nazionale.

Noi non dobbiamo guardare soltanto alle categorie, ma dobbiamo avere una visione dell'economia nel suo complesso e quindi anche della economia agricola, indipendentemente dalle forme di conduzione.

E qui è prevista una condizione di particolare importanza. L'agricoltura, infatti, soffre per la carenza di capitali, che sarebbero necessari per la trasformazione delle strutture, il perfezionamento delle colture e così via; e quindi, essendo tali agevolazioni subordinate non soltanto all'acquisto, ma anche all'aggiornamento delle colture, vi potrà essere un vantaggio per tutta l'economia nazionale.

Ritengo pertanto che il provvedimento in esame, data questa finalità ed accogliendo sotto certi aspetti anche alcune delle proposte contenute nei progetti di legge da noi presentati, possa esser trattato indipendentemente da questi ultimi e meriti di essere approvato con urgenza. L'abbinamento, infatti, comporterebbe anche una copertura più elevata e, quindi, più difficilmente reperibile, tanto più che quest'ultimo problema sarà discusso in sede di riforma tributaria.

In un ordine del giorno firmato da me e dal collega Curti si impegna il Governo a procedere quanto prima ad una riforma tributaria dove in modo particolare si concedano agevolazioni ed esenzioni di minimi all'agricoltura, per cui il concetto di abbattimento alla base della nostra proposta sarà accolto nella riforma tributaria.

Ora, perciò, vorrei ricordare l'urgenza che bisogna porre nell'approvazione del disegno di legge, per la necessità di apporti di capitali all'agricoltura. L'applicazione dovrebbe iniziare l'anno prossimo, ma se si ritarda la approvazione anche soltanto di qualche mese si dovrà rinviare tutto al 1966.

Devo dire, per concludere, che ritengo tale provvedimento opportuno nell'interesse dell'economia nazionale e, tralasciando per il momento le nostre particolari richieste in favore dei coltivatori diretti, raccomando pertanto agli onorevoli colleghi che l'approvazione avvenga nel modo più celere possibile.

SCRICCIOLO. So benissimo che le questioni procedurali nascondono sempre questioni di sostanza e vorrei dire, a questo riguardo, per una doverosa puntualizzazione della questione, che, per quanto concerne il gruppo socialista, noi riconosciamo che il provvedimento si pone di massima nella direzione degli accordi di Governo che abbiamo sottoscritto. Noi pertanto non potremmo che associarci alle dichiarazioni fatte dal Governo e dall'onorevole Zugno. Comunque, vorrei avvertire che, quando si entrerà nel merito della questione, da parte nostra sorgono alcune perplessità su alcuni punti, per cui crediamo opportuno chiedere un rinvio di almeno una settimana, che ci consenta di valutare in seno alla maggioranza tali perplessità.

Dal momento che constatiamo che il provvedimento sarà operativo dal 1° gennaio del 1965, credo che il rinvio di una sola settimana non sarebbe pregiudizievole ai fini del disegno di legge. Per tale motivo, formulo alla Commissione la raccomandazione di voler accogliere la nostra richiesta di rinvio.

PELLA. Per quanto riguarda l'aspetto in discussione, mi sembra che il provvedimento potrebbe essere approvato perché ha una sua specifica funzione di facilitazione di certi determinati investimenti e, se ho ben capito, attraverso interventi di capitale privato che potrebbero trovare qualche remora nella necessità di arrivare a determinate forme di società che costerebbero troppo, date le norme vigenti.

Tuttavia, se il richiesto rinvio sarà di una sola settimana, mi appellerei al buon senso che certo esiste presso il Presidente della Commissione ed il rappresentante del Governo.

Per quanto riguarda l'articolo 3, la minore entrata di due miliardi e mezzo sarà compensata, com'è scritto, con la corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dalla

applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25.

Io sono stato relatore su quel provvedimento ed ho avuto l'onore di esprimere parere favorevole perché era intenzione del Governo di destinare il maggior introito ad investimenti, ed appunto nell'articolo 3 è detto che due miliardi e mezzo saranno destinati a facilitare gli investimenti.

Questa è la vera portata del provvedimento; tuttavia vorrei raccomandare al Governo di non esagerare troppo nell'interpretazione della legge del 20 giugno 1963.

GREZZI LUIGI. L'unico argomento di una certa validità contrario alla nostra proposta di abbinamento mi pare quello esposto dall'onorevole Zugno, in quanto questo disegno di legge riguarda l'agricoltura, ma non i coltivatori diretti, mentre la proposta di legge Avolio ed altri si riferisce ai coltivatori diretti.

Ma se così fosse la questione sarebbe più grave, perché vi sono due proposte di iniziativa parlamentare presentate da circa un anno, precisamente la proposta Bonomi ed altri presentata il 20 maggio del 1963 e la proposta Avolio ed altri presentata il 25 giugno 1963, concernenti sgravi fiscali per i coltivatori diretti, le quali continuano a dormire negli archivi. Forse solo ora la proposta dell'onorevole Bonomi è passata alla sede referente.

Ora, il 23 aprile il Governo presenta un disegno di legge che scavalca le due proposte già presentate da un anno, violando anche le norme di regolamento, e non ci si venga a dire che tale provvedimento intende trasformare in attività produttiva una massa di capitale.

Ci sono i discorsi dei colleghi della maggioranza a proposito dello sgravio di imposta sui titoli obbligazionari, ma fra qualche giorno il Governo darà un altro giro di vite e probabilmente anche i fumatori pagheranno qualche lira in più.

Nel momento in cui vengono presi provvedimenti certo impopolari, che colpiscono alcuni strati di povera gente, si continua a far approvare dei provvedimenti che vanno in un'unica direzione. Il provvedimento in esame prevede un aiuto sostanziale agli speculatori e toglierà alle entrate fiscali una somma di 5 miliardi di lire. Lo sgravio è portato dal disegno di legge in esame anche a beneficio di gente che oggi specula sui suoli agrari mentre vi sono dei coltivatori diretti che non riescono a resistere.

Non vogliamo entrare nel merito del disegno di legge; quando sarà discusso, prospetteremo le nostre osservazioni ed obiezioni, dobbiamo però per il rispetto che l'onorevole presidente della Commissione e l'onorevole presidente della Camera debbono avere per l'opposizione e per l'applicazione del regolamento, far notare come proposte di legge presentate un anno fa e che trattano materia analoga si tratta di sgravi fiscali per l'agricoltura) della quale si dice che riguarda i coltivatori diretti ed il provvedimento è più estensivo ma la materia è identica, giacciono presso la Commissione, mentre un provvedimento quale quello in esame, presentato meno di due mesi fa, debba essere varato con questa procedura rapida.

Rivolgiamo quindi appello all'onorevole Presidente perché voglia applicare il regolamento della Camera ed abbinare al disegno di legge in esame le proposte di legge cui ho fatto cenno.

MATARRESE. Chiediamo che le proposte di legge n. 29 e n. 140 vengano discusse in sede legislativa dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Quando verranno in discussione in sede referente, chiederemo che ci siano assegnate in sede legislativa.

GREZZI. Chiedo che venga sospeso l'esame del disegno di legge di cui trattasi e che venga abbinato alle proposte di legge già citate.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare per breve tempo la discussione del disegno di legge in esame. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così resta stabilito).

Discussione del disegno di legge: Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, che estende agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 (1285).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, che estende agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 ».

Il Relatore, onorevole Napolitano Francesco ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1482, non prevedeva l'esten-

sione delle norme in esso contenute a favore dei sergenti maniscalchi, dei sergenti musicanti e dei vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri.

Si trattava evidentemente di una omissione volontaria per cui l'Amministrazione della difesa, che aveva sempre interpretato estensivamente l'articolo 3 del citato decreto legislativo, corrispondeva i compensi in esso previsti, anche ai sergenti maniscalchi, ai sergenti musicanti e ai vicebrigadieri della Arma dei carabinieri. La stessa amministrazione della difesa ritenne opportuno interpretare con apposita legge, in senso estensivo l'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36. Proprio per effetto della legge n. 36 già citata e della legge 9 agosto 1954, n. 652 il trattamento delle forze armate è stato esteso anche alla Guardia di finanza ma si è di conseguenza resa necessaria l'interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge n. 36 così da estendere anche ai Vicebrigadieri della Guardia di finanza i benefici dalla legge stessa previsti.

Ritengo, dato lo scopo della legge, di poterlo raccomandare all'approvazione degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36 deve intendersi nel senso che il trattamento ivi previsto compete anche ai vicebrigadieri.

Analogamente a quanto sancito per i brigadieri nel predetto articolo 2, l'emolumento mensile spettante ai vicebrigadieri non può avere, in alcun caso, durata superiore ai quattordici anni.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere di lire 500.000 derivante dalla applicazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 73 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1963-64 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1964

Il disegno di legge sarà, al termine della seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati (Approvato dal Senato) (1337).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati.

Il provvedimento è stato approvato dal Senato nella seduta del 30 aprile 1964.

Il Relatore, onorevole Napolitano Francesco ha facoltà di svolgere la relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di concedere un breve rinvio alla discussione del presente provvedimento, così che mi sia possibile un maggiore approfondimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore chiede che l'esame del provvedimento venga rinviato. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori.

LORETI. Vorrei avanzare una richiesta. Vi sono varie proposte e disegni di legge sull'ordinamento del Poligrafico dello Stato. Si tratta di cosa vecchia. Di essi, tre proposte di legge sono state assegnate alla nostra Commissione in sede referente: chiedo che esse siano a noi assegnate in sede legislativa.

SCRICCIOLO. Debbo prospettare una osservazione sul metodo di lavoro della nostra Commissione.

Oggi essa ha tenuto una seduta che non è da rimarcare per la sua lunghezza, ma per il numero dei provvedimenti approvati, in una atmosfera che, diciamo francamente, non era certo del massimo impegno. Facciamo a noi stessi questa critica. Ora, vorrei raccomandare alla Presidenza che, in futuro non si carichi in una sola seduta una mole tanto gravosa di lavoro, giustificata, certo, in parte, dalla lunga vacanza dovuta all'occupazione della sede della Commissione. Sarei però stato di avviso che avremmo potuto eventualmente usufruire in quel periodo, di un'altra aula.

Ritengo che l'ordine del giorno, quando è ponderato e non così gravoso come quello

odierno, ci consenta dibattiti più approfonditi e un più valido impegno di lavoro.

PRESIDENTE. Debbo dire subito che la parentesi nel lavoro della Commissione è stata determinata non dalla occupazione dell'aula ma dal fatto che molti dei nostri colleghi facevano parte della Commissione dei 75 così che si era nella materiale impossibilità di poter avere, dopo le sedute antimeridiane e pomeridiane della Commissione speciale, anche una sola ora a disposizione. Naturalmente d'ora innanzi non avremo più di queste necessità e di conseguenza la Commissione riprenderà i suoi lavori con quella gradualità dell'ordine del giorno che, lo riconosco, è necessaria perché i provvedimenti possano essere maggiormente approfonditi e ponderati.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta dei disegni di legge:

« Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, che estende agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 » (285).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Aumento del capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma e facoltà di fissare il valore nominale delle azioni alla libera determinazione degli organi sociali dell'istituto stesso » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1213).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Autorizzazione a vendere all'Università di Parma, per il prezzo di lire 192.000.000, un'area di circa metri quadrati 65.964 facente parte del compendio patrimoniale disponi-

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1964

bile denominato " Ex piazza d'armi del Caslelletto ", sito in detta città » (1274).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Norme per l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 » (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (597-B).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Ulteriore aumento della spesa prevista dal terzo comma, lettera b), dell'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, concernente provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1252).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Autorizzazione a cedere al comune di Padova il locale compendio patrimoniale dello Stato costituente la " Caserma Gattamelata " a titolo di permuta alla pari con l'immobile di proprietà comunale denominato " Palazzo Camerini " nonché contro rinuncia da parte del citato Ente ad ogni e qualsiasi diritto nei riguardi dell'immobile denominato " Caserma Martin Vittorio " (ex collegio Pratenese), immobili, questi ultimi, siti anch'essi in detta città » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1251).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali dell'onorevole Tambroni » (1195).

Presenti	26
Astenuti	5
Votanti	21
Maggioranza	11
Voti favorevoli	18
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Concessione di un contributo annuo di lire 15 milioni in favore dell'Istituto per la contabilità nazionale » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1253).

Presenti	26
Astenuti	5
Votanti	21
Maggioranza	11
Voti favorevoli	18
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Aumento dei fondi di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e della Cassa per il credito alle imprese artigiane » (Modificato dal Senato) (736-B).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Autorizzazione alla cessione al comune di Milano dell'immobile patrimoniale denominato ex Palazzo Reale, sito in quella città tra iPazza del Duomo, via Palazzo Reale e via Rastrelli, in permuta dell'immobile di proprietà comunale, denominato ex Ospedale Maggiore e sito nello stesso capoluogo tra via Festa del Perdono, via e vicolo Laghetto e via Francesco Sforza » (1215).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino Paolo, Azzaro, Bassi Aldo, Bima, Bonaiti, Castellucci, Laforgia, La Penna, Lon-

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1964

goni, Loreti, Matarrese, Menchinelli, Mussa Ivaldi, Napolitano Francesco, Patrini, ella, Rossi Paolo Mario, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, Tagliaferri, Terranova Raffaele, Usvardi, Vicentini, Zugno.

· *Si sono astenuti* (per i provvedimenti nn. 1253 e 1195):

Matarrese, Rossi Paolo Mario, Soliano, Tagliaferri, Terranova Raffaele.

È in congedo:
Buzzetti.

La seduta termina alle 12,25.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI